



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza
Viale Resistenza n. 2, 29010 Sarmato, Piacenza
Tel. 0523.887827 fax 0523.887784

DETENZIONE, CUSTODIA E CONDOTTA DEI CANI

Obblighi e misure di carattere generale

Detenere un cane comporta una serie di obblighi e di doveri. Chi ha un animale deve conoscere le sue caratteristiche fisiche ed etologiche ed essere informato sulla normativa vigente.

Il cane deve essere educato, in modo tale che il suo comportamento sia adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali del contesto in cui vive.

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del suo benessere, controllo e conduzione e risponde, sia civilmente sia penalmente, dei danni o delle lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso. Tra i vari obblighi, chi detiene un cane deve prendere ogni precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi da aggressioni.

In caso di necessità, il cane deve essere affidato a persone in grado di gestirlo correttamente. Si ricorda che è vietato maltrattare e/o cagionare una lesione ad un animale, addestrarlo ed utilizzarlo per combattimenti.

Allo stesso modo, fatte salve le responsabilità penali, è vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

Iscrizione all'anagrafe canina

Il proprietario o detentore di un cane deve provvedere alla regolare iscrizione del cane all'anagrafe canina entro due mesi di vita o dall'inizio della detenzione.

Entro 15 giorni deve essere comunicata all'Area dipartimentale di prevenzione veterinaria dell'AUSL n. 1 ogni variazione anagrafica (es. decesso, trasferimento, ecc.).

L'iscrizione all'anagrafe è gratuita e va fatta personalmente dal proprietario, munito di documento di riconoscimento e codice fiscale.

L'applicazione del microchip è soggetta a tariffa regionale. Il microchip è un sistema moderno di identificazione dell'animale e viene applicato in modo indolore e senza procurare alcun danno all'animale.

Comportamento in luoghi pubblici (accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche)

Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il conduttore di un cane deve adottare almeno le seguenti misure:

- utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m 1,50 durante la conduzione degli animali nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree individuate dal Comune come quelle dedicate nell'interno dei parchi;
- portare con sé museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità pubblica di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti (es. Polizia Locale, altri corpi di Polizia o Forze Armate);
- provvedere sempre all'immediata raccolta delle deiezioni dell'animale.
Gli accompagnatori di cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura

idonea all'asporto delle deiezioni. Il sacchetto contenente le deiezioni raccolte deve essere gettato nel contenitore per rifiuto secco più vicino o nei porta-rifiuti dedicati.

- Non lasciare animali chiusi in modo prolungato in un qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio senza opportuna ventilazione e con il mezzo esposto in modo diretto al sole.
- non condurre i cani al guinzaglio tramite mezzi di locomozione (es. biciclette). Questo comportamento è pericoloso ai fini della sicurezza stradale e può essere dannoso per lo stesso cane.

Normativa di riferimento

- Ordinanza Ministeriale del 22/03/2011 "Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani."
- L. n. 189 del 20/07/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
- L. n. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

Per informazioni

- **Per informazioni anagrafe canina, recupero cani smarriti, passaporto ed espatrio, ambulatori:**

Dipartimento di Sanità Pubblica - Area di Sanità Pubblica Veterinaria
P.le Milano , 2 – 29121 Piacenza
telefono 0523 - 317930
fax 0523 – 317927

- **Per informazioni sulla normativa per tutela degli animali:**

Settore Ambiente
viale Resistenza , 2 – 29010 Sarmato (PC)
telefono diretto 0523-848098 centralino 0523-887827
fax 0523 - 887784
orario: Martedì , Giovedì e Sabato dalle 10:00 alle 12:30,

Si comunica inoltre che **in data 08.05.2013 Prot.3513 è stata emessa Ordinanza nr.9/2013** avente ad oggetto **“Provvedimenti per la salvaguardia della salute pubblica. Obbligo per i proprietari e/o detentori di cani”** che delega al controllo del rispetto della stessa la **Polizia Municipale** e le **Guardie Ecologiche Volontarie** nonché le altre **forze dell’ordine** competenti. La stessa prevede le seguenti sanzioni pecuniarie comprese tra un minimo di **€.25,00** ad un massimo di **€.500,00**:

- Assenza di idonea attrezzatura e mancato raccoglimento delle deiezioni **€.100,00**;
- Cane lasciato libero, senza custodia; Cane impegnativo condotto da persone inesperte; Assenza di museruola ove prevista; Cane senza guinzaglio o con guinzaglio superiore a m. 1,50 **€.100,00**;
- Mancata iscrizione all’anagrafe canina e/o assenza microchip **€.154,93**;

Qualora il trasgressore non ottemperi all’invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad un’ulteriore sanzione amministrativa da **€.25,00 a €.500,00**.